

## Art. 431 Codice di procedura penale

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

1. a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

2. b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

3. c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;

4. d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

5. e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

6. f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

7. g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

8. h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

## Spiegazione dell'art. 431 Codice di procedura penale

In seguito all'emissione del decreto che dispone il giudizio, segue un'attività di estrema importanza per la fase dibattimentale, ovvero la formazione, nel contraddittorio tra le parti, del **fascicolo per il dibattimento**, cui il giudice provvede immediatamente o, se una delle parti ne fa richiesta, in un'apposita udienza successiva, da svolgersi entro quindici giorni.

### **I fascicoli sono due:**

- uno per **il dibattimento**, da trasmettere alla cancelleria del giudice competente per la fase dibattimentale unitamente al decreto che dispone il giudizio ed all'eventuale provvedimento di applicazione di misure cautelari (se ancora in esecuzione);
- l'altro, il **fascicolo del pubblico ministero**, destinato ad essere conservato nella segreteria del p.m., con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

Il sistema del doppio fascicolo nasce dall'esigenza di impedire che il giudice del dibattimento possa essere influenzato dal contenuto degli atti di indagine preliminare che non hanno valore di prova ed esauriscono la loro funzione con il rinvio a giudizio dell'imputato, salvo ipotesi eccezionali di recupero dibattimentale.

Difatti, ex art. 511 valore di prova possono assumere solo quegli atti di cui venga data **lettura**.

**Oltre agli atti elencati nella norma in commento, possono confluire nel fascicolo per il dibattimento gli atti investigativi del p.m. o del difensore, ma solamente quando vi è accordo tra le parti.**